

Le principali modifiche apportate al d.lgs. 66/2017

- 1) **Principio di accomodamento ragionevole** come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI;
- 2) adozione dei **criteri ICF** finalizzati anche all'accertamento della condizione di disabilità;
- 3) **modifica e riduzione dei componenti delle commissioni mediche** per l'accertamento della disabilità ai fini della redazione del Profilo di Funzionamento;
- 4) indicazioni per redigere **il Piano Educativo Individualizzato** elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione. Deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, una definizione di tutti gli strumenti necessari, delle strategie e degli interventi educativi e didattici, nonché i tempi di stesura;
- 5) definita la **composizione del Gruppo di Lavoro Operativo** per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;

Le principali modifiche apportate al d.lgs. 66/2017

- 6) indicazioni per la formazione del personale scolastico;
- 7) viene garantita la “**partecipazione attiva**” dello studente con disabilità che deve essere “assicurata”;
- 8) la stesura del progetto individuale è affidata all’Ente Locale d’intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale;
- 9) le novità relative alla certificazione di alunno con disabilità ai fini scolastici, al Profilo di Funzionamento, al PEI, al Progetto Individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane sono **applicate al passaggio da un grado all’altro di istruzione**;
- 10) continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato purché in possesso della specializzazione

A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

Agli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

L'inclusione scolastica è elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) 80/13.

Obiettivo della norma è quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla

Non vi sono variazioni al testo approvato nel d.lgs. 66/2017

Art. 5 commissioni mediche - modifiche alla legge 104/1992

In vigore dal 12.09.2019

Modificato l'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1-bis.

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

LE COMMISSIONI MEDICHE

LA PRIMA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA COMPOSTA DA:

- 1. un medico legale**, che assume le funzioni di presidente;
- 2. due medici specialisti**: uno di pediatria o neuropsichiatria infantile l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto;
integrata da:
- 3. un assistente specialistico o un operatore sociale o uno psicologo** individuati dall'ente locale o dall'INPS
- 4. medico INPS**

IL PASSAGGIO SUCCESSIVO...

Modificato l'articolo 12 l. 104/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma (5):

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4, **ove richiesto dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale**, è possibile procedere all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla **redazione del profilo di funzionamento**, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'unità di valutazione multidisciplinare (UVM)

La redazione del Profilo di Funzionamento è disposta dall'unità di valutazione multidisciplinare è costituita nell'ambito del SSN e composta da:

uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o **un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza;**

Il profilo di funzionamento

È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI sostituisce la «Diagnosi Funzionale» (DF) e il «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF);
definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Progetto Individuale (P.I.)

Il Progetto Individuale (P.I.), secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 66 del 2017 che entreranno in vigore da settembre 2020, viene redatto dal competente Ente Locale ai sensi della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sulla base del Profilo di Funzionamento elaborato dalla commissione Multidisciplinare in collaborazione con la famiglia dello studente con disabilità.

D'intesa con la scuola saranno definite le prestazioni, i servizi e le misure a sostegno dell'inclusione

Progetto Individuale (P.I.)

art. 14 l. 328/2000

Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale **comprende**, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata**, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

IL PEI

Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, L. 104/1992, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Esplicita

- le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,**
- le modalità di verifica,
- i criteri di valutazione,
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe **e in progetti specifici,**
- la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

IL PEI

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Il piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione nel quale sono definite:

- le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- le azioni per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
- gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il piano per l'inclusione

È il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei Gruppi per l'inclusione Territoriale (GIT) e per l'elaborazione del PEI.

Confluisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole.

Contiene le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera anche in relazione ai vincoli di contesto presenti.

I Gruppi per l'inclusione scolastica

L'art. 9 del d.lgs. 66 del 2017 prevede una nuova articolazione fra Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), Gruppo per l'Inclusività Territoriale (GIT) e Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) ovvero i gruppi che a diversi livelli territoriali si dedicano all'inclusione scolastica:

a livello di Istituto opera il GLI

in ciascun ambito territoriale il GIT

a livello regionale, in maniera interistituzionale il GLIR.

Spetta ai Dirigenti scolastici quantificare le risorse di sostegno necessarie al proprio Istituto e inviare tale richiesta ai GIT.

Il GIT a sua volta, come organo tecnico, fa una proposta all'USR, il quale provvede ad assegnare le risorse.

II GIT

Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT **conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico** all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno **ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme**. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.

II GIT

Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, **supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI** secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva..

II GIT

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché **da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica**. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Ha come compito quello di supportare:

il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nella **verifica del processo di inclusione**, i docenti contitolari;

i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e nella quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica **ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente**, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLO per l'INCLUSIONE

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche**, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, è inoltre assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico - ART. 10

a) Il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

ASSEGNAZIONE

b) L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno

c) Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis (Conf. Stato – regioni)

Grazie per l'attenzione